


## I. Il giudicato

### 1 Il giudicato penale

I **provvedimenti** del **giudice** ormai divenuti **irrevocabili**, e quindi non più suscettibili di essere impugnati, assumono il rango di **“giudicato”**.

Quanto stabilito nel provvedimento è dunque **vincolante** e **preclude ulteriori statuizioni** sull'oggetto del giudizio. 

L'art. 648 c.p.p. dispone che:

- sono **irrevocabili** le **sentenze** pronunciate in giudizio **contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione**;
- se l'**impugnazione** è ammessa, la **sentenza** è **irrevocabile** quando è **inutilmente decorso il termine per proporla**, o quello per **impugnare l'ordinanza** che la dichiara **inammissibile**;
- se vi è stato **ricorso per cassazione**, la **sentenza** è **irrevocabile dal giorno** in cui è **pronunciata l'ordinanza** o la **sentenza** che dichiara **inammissibile** o **rigetta il ricorso**;
- il **decreto penale di condanna** è **irrevocabile** quando è **inutilmente decorso il termine per proporre opposizione**, o quello per **impugnare l'ordinanza** che la dichiara **inammissibile**.

A conferma dell'**effetto preclusivo** del **giudicato**, ai sensi dell'art. 649, comma 1, c.p.p., l'**imputato prosciolto** o **condannato**, con **sentenza** o **decreto penale** divenuti **irrevocabili**, **non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale** per il **medesimo fatto**:

- si tratta del **“divieto di un secondo giudizio”**.

### 2 L'efficacia del giudicato penale

La **forza vincolante** del **giudicato penale** emerge anche nei **rapporti con i giudizi civili e amministrativi**.

In particolare:

- la **sentenza penale irrevocabile di condanna** pronunciata in seguito a **dibattimento** ha efficacia di **giudicato**, quanto all'**accertamento** della

sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato, ovvero sia intervenuto nel processo penale (art. 651, comma 1, c.p.p.);

- la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato, ovvero sia intervenuto nel processo penale (art. 651-bis, comma 1, c.p.p.);
- la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, e salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile (art. 652, comma 1, c.p.p.);
- nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa (art. 654 c.p.p.).

## II. L'esecuzione penale

### 1 Il titolo esecutivo e la fase esecutiva

L'art. 650 c.p.p. dispone che:

- salvo che sia diversamente disposto, le **sentenze** e i **decreti penali** hanno **forza esecutiva** quando sono **divenuti irrevocabili**;
- le **sentenze di non luogo a procedere** hanno **forza esecutiva** quando **non sono più soggette a impugnazione**.
- Tali provvedimenti divengono quindi **titolo esecutivo**, la cui **attuazione** è **imposta dall'ordinamento**.

Sono **soggetti** della fase esecutiva:

- il **pubblico ministero, deputato** a curare l'**esecuzione** dei suddetti provvedimenti (artt. 655 ss. c.p.p.).

In particolare, secondo i primi tre commi della citata norma, propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione; laddove occorra, chiede il compimento di specifici atti a un ufficio del pubblico ministero presso altra sede.

Per i provvedimenti del pubblico ministero per i quali è prescritta la notificazione al difensore, il quinto comma prevede la sanzione della nullità qualora detto adempimento non venga espletato entro trenta giorni dalla loro emissione.

Qualora debba essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, sarà lo stesso P.M., ai sensi dell'art. 656 c.p.p., a emettere l'ordine di esecuzione, che costituisce, sostanzialmente, il titolo esecutivo della sentenza irrevocabile di condanna;

- il **giudice dell'esecuzione**, al quale è attribuito il **compito di pronunciarsi** sulle **questioni** attinenti all'**esecuzione** e al **titolo esecutivo**, sollevate durante l'esecuzione stessa;
  - salvo diversa disposizione di legge, **competente a conoscere dell'esecuzione** di un **provvedimento** è il **giudice che lo ha deliberato** (art. 665, comma 1, c.p.p.);
  - spetta al giudice dell'esecuzione pronunciarsi sui cc.dd. "**incidenti di esecuzione**" (es.: applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, ex art. 671 c.p.p.; abrogazione di un reato; *bis in idem*);

In particolare, la applicazione del concorso formale e del reato continuato in fase di esecuzione corrisponde alla attività svolta dal Giudice del merito ai sensi dell'art. 81 c.p.

Presupposto fondamentale per tale incidente di esecuzione è che non sia stata esclusa la applicabilità dell'art. 81 c.p. durante le fasi di merito.

Altra peculiarità dell'istituto è che, tra gli elementi utili per la sua valutazione, il Giudice della esecuzione debba tenere in considerazione lo stato di tossicodipendenza del reo in occasione della consumazione dei diversi reati.

Ciò in quanto si ritiene che tale stato possa avere grandemente contribuito a determinare il condannato a commettere molteplici reati della stessa indole, ad esempio si tratti di delitti contro il patrimonio.

Il **procedimento di esecuzione** è disciplinato dall'art. 666 c.p.p.;

- la **magistratura di sorveglianza** (artt. 677 ss. c.p.p.) è composta dal **magistrato di sorveglianza** e dal **tribunale di sorveglianza**, ai quali sono attribuiti compiti differenti:

- tra le altre materie, la magistratura di sorveglianza è **competente** in tema di **misure di sicurezza** (artt. 679 s. c.p.p.), **liberazione condizionale** (art. 682 c.p.p.), **riabilitazione** (art. 683 c.p.p.), **rinvio dell'esecuzione** (art. 684 c.p.p.);

Il **procedimento di sorveglianza** è disciplinato dall'art. 678 c.p.p.

## 2 Il casellario giudiziale

Ai sensi dell'art. 2, lett. a), D.P.R. n. 313 del 2002, ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"), il **casellario giudiziale** è il **registro nazionale** che contiene l'insieme dei **dati** relativi a:

- **provvedimenti giudiziari e amministrativi**,
- riferiti a **soggetti determinati**.

I **provvedimenti** suscettibili di essere **iscritti** nel casellario giudiziale sono **individuati** dall'art. 3 del testo unico.

## 3 Le spese

Le **spese** del **processo penale** sono **anticipate dall'erario**, ad eccezione di quelle relative agli **atti chiesti dalle parti private**, nonché quelle relative alla **pubblicazione della sentenza** (art. 4, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia").

Peraltro, in caso di **condanna irrevocabile**, gli artt. 227-*bis* ss. del testo unico prevedono un'apposita **disciplina** per la **riscossione mediante ruolo** di **spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie**, sanzioni amministrative pecuniarie e **sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale**.

●○○○○ DIFFICOLTÀ BASSA

### 25) Quando può considerarsi irrevocabile una sentenza?

Una sentenza diviene irrevocabile quando non è più ammessa alcuna impugnazione, diversa dalla revisione.

Qualora sia ancora prevista una possibilità di impugnazione, la sentenza allora potrà dirsi irrevocabile soltanto quando sarà inutilmente decorso il termine previsto per la proposizione della impugnazione o, in ipotesi residuale, quando sia decorso il termine per sottoporre a impugnazione la ordinanza che abbia dichiarato inammissibile la impugnazione.



- Sentenza;
- Impugnazione;
- Irrevocabilità;
- Art. 648 c.p.p.;
- Inammissibilità;
- Decreto penale;
- Art. 649 c.p.p.;
- Termini processuali.

●●●○○ DIFFICOLTÀ MEDIA

### 26) In cosa consiste l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.?

Si tratta della applicazione dell'istituto del concorso formale e del reato continuato in fase di esecuzione di più sentenze irrevocabili.

In particolare, il Giudice è chiamato a valutare se più reati siano stati ad esempio commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Per la sua applicabilità, occorre che, in nessuna delle sentenze oggetto dell'incidente di esecuzione, un Giudice abbia formalmente escluso, durante le fasi di merito, la applicabilità dell'art. 81 c.p.

Elemento utile per la valutazione della applicabilità della norma è lo stato di tossicodipendenza del condannato.

Ciò in quanto si ritiene che detta condizione psicofisica finisca spesso per influire sul comportamento criminoso del reo e lo spinga a commettere

molteplici reati, ad esempio contro il patrimonio, al fine di procurarsi il necessario per il soddisfacimento della sua dipendenza.

- Incidenti di esecuzione;
- Giudice dell'esecuzione;
- Art. 671 c.p.p.;
- Art. 81 c.p.;
- Concorso formale;
- Reato continuato;
- *Favor rei*;
- Identità del disegno criminoso;
- Stato di tossicodipendenza.



●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA

### 27) Quale autorità è competente a decidere in merito alla istanza di riabilitazione?

Competente a decidere in relazione alla istanza di riabilitazione, è, ai sensi dell'art. 683 c.p.p., il Tribunale di Sorveglianza.

In particolare, il Tribunale è chiamato a decidere, su richiesta del diretto interessato, sulla riabilitazione, che riguardi anche condanne pronunciate da Giudici speciali, qualora la legge non disponga altrimenti, oltre che sulla estinzione della pena accessoria nella ipotesi di cui all'art. 179 settimo comma c.p.

Il Tribunale di Sorveglianza è altresì chiamato a decidere sulla revoca della riabilitazione qualora essa non sia stata direttamente disposta con la sentenza di condanna per un altro reato.

Con la istanza di riabilitazione, l'interessato deve indicare tutti gli elementi dai quali possa desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 179 c.p. e, qualora necessario, è lo stesso Tribunale a poter acquisire tutta la documentazione necessaria.

In caso di rigetto della istanza di riabilitazione per mancanza dei requisiti di buona condotta, l'interessato non potrà ripresentarla prima del termine di due anni dalla data di irrevocabilità del provvedimento di rigetto.

- Riabilitazione;
- Tribunale di sorveglianza;
- Art. 683 c.p.p.;
- Giudici speciali;
- Revoca;
- Art. 179 c.p.;



- Buona condotta;
- Rigetto istanza;
- Nuova proposizione.